



Newsletter n. 23 del 29 Ottobre 2012

Ambizione! Sfida! Orgoglio! I primi 10 anni del nostro sito

Tutto è cominciato dieci anni fa. Due persone, un allora dipendente della Camera di Commercio e un giovane ingegnere in informatica, presi da una sana “**ambizione**” - ognuno nel suo settore - hanno voluto creare qualcosa di utile, con la presunzione che fosse anche qualcosa di nuovo, con l'intento di condividere con altri le proprie ricerche e le proprie esperienze professionali.

Poi ci siamo imbattuti in qualcosa di inaspettato e abbiamo dovuto, nostro malgrado, reggere l'urto di qualcuno a cui la nostra presenza stava dando - inspiegabilmente - fastidio.

Eravamo appena nati ma per qualcuno eravamo già ingombranti!

La nostra ambizione è allora diventata “**sfida**”! Una sfida contro certi dirigenti della Pubblica Amministrazione (per fortuna, pochi!) che si sentono investiti di una “missione divina” (*rectius* “demoniaca”) per cui si sentono in dovere di ostacolare in tutti i modi “*il nuovo*”, “*il diverso*”, “*il confronto*”, il “*fuori pista intelligente*”.

Hanno provato in tutti i modi a tapparci la bocca e a tagliarci le ali, ma, nonostante tutto e tutti siamo ancora qui, “**orgogliosi**” di quanto siamo fin qui riusciti a fare.

Se ci sentiamo orgogliosi è grazie a VOI TUTTI (visitatori occasionali, utenti abituali, professionisti, dipendenti camerali) che ci avete seguito in questi anni e ci avete fatto sentire utili e in qualche modo importanti.

Staremo qui, senza mai farci condizionare da nessuno, fino a quando saremo in grado di soddisfare, nel nostro piccolo, qualche vostra aspettativa professionale.

Un particolare ringraziamento va alla professionalità e alla passione dell'Ing. Lorenzo Maurizi, il quale segue la parte tecnica e sta lavorando per dare un volto nuovo al nostro sito.

GRAZIE A TUTTI!

1. Gazzetta Ufficiale GRATIS dal 1° gennaio 2013 - ERA ORA!

Tutta la legge a misura di cittadino. A partire **dal 1 gennaio 2013**, il Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Ministero della Giustizia – con l'apporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – **metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel formato autentico dato alle stampe.**

Il tradizionale servizio a pagamento – rivolto perlopiù agli addetti ai lavori del ramo giuridico – cambia dunque pelle, con il preciso obiettivo di avvicinare ogni singolo cittadino alla legge dello Stato: tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal 1946 saranno rese disponibili sul sito www.gazzettaufficiale.it, graficamente rivisitato per l'occasione e dotato di comandi intuitivi per ogni tipo di ricerca.

Questo è l'annuncio comparso il 26 ottobre scorso sul sito del Governo e sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ricordiamo che la “**Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – G.U.U.E.**” è attualmente pubblicata nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea, che è disponibile **unicamente su CD-ROM e su Internet** (la forma cartacea è stata abolita a partire dal 1° luglio 1998) e che è **consultabile da chiunque gratuitamente.**

Ricordiamo inoltre che, **dal 1° gennaio 2012**, la versione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è diventata **unica produttrice di effetti giuridici**, a seguito della Proposta di Regolamento del Consiglio n. COM (2011) 162 DEF. Del 4 aprile 2011.

“*La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea pubblicata in formato elettronico, ..., **fa fede e produce effetti giuridici***” (art. 1, n. 13).

“*L'Ufficio delle pubblicazioni può continuare a stampare la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le copie stampate non fanno fede e non producono effetti giuridici, ...*” (art. 3, n. 18), a meno che non ci si trovi in casi di “*impossibilità di accesso all'edizione elettronica*” della G.U.U.E. “*a causa di guasti eccezionali e imprevisti del sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni*”. In questa ipotesi, e solo in questa, se l'accesso non è ripristinato entro un giorno lavorativo, la Gazzetta dovrà essere pubblicata in versione a stampa, e solo in questo caso questa avrà valore legale.

Per accedere al sito del Governo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.palazzochigi.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=69584>

2. La Corte costituzionale bocchia la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali – Eccesso di delega legislativa

La Corte costituzionale - si legge in un scarno comunicato stampa diffuso dalla Consulta il 24 ottobre 2012 - ha dichiarato la **illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa**, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione».

Le motivazioni, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa, saranno pubblicate “nelle prossime settimane”.

Ad essere investito dall'incostituzionalità quindi l'art. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo del D.Lgs. n. 28/2010, laddove si afferma che “*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla*

circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione“.

Ma quali sono gli effetti immediata della declaratoria di illegittimità?

L'art. 136 della Costituzione sancisce che "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione“.

Quindi il D.Lgs. n. 28/2010, nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione, cesserà di avere efficacia già all'indomani della pubblicazione della sentenza della Consulta. Rimangono, dunque, in piedi le altre forme di mediazione: **facoltativa, delegata e contrattuale**.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2** – Le camere arbitrali e gli uffici di conciliazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36>

3. Registro dei revisori legali dei conti – Fissati gli importi degli oneri dovuti in misura fissa

Con **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale b. 251 del 26 ottobre 2012, sono stati determinati l'entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. n. 39/2012 in materia di revisione legale dei conti.

I contributi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovuti a copertura degli oneri in misura fissa che non rientrano nella contribuzione ordinaria annuale, sono determinati come segue:

- a) contributo per l'iscrizione al registro del tirocinio: **€ 50,00**;
- b) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle persone fisiche: **€ 50,00**;
- c) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle società: **€ 50,00**;
- d) contributo per l'iscrizione dei revisori legali di altri Paesi dell'Unione europea o dei Paesi terzi: **€ 100,00**.

I contributi vanno versati mediante **bonifico ordinario** su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A..

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Revisione legale dei conti**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=195>

4. Acconciatori ed estetiste – Nuove procedure per il riconoscimento dell'abilitazione e della qualifica professionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Supplemento Ordinario n. 177), il **D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147**, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.

Agli articoli 15 e 16 vengono apportate novità rilevanti che riguardano, rispettivamente, l'attività di **acconciatore** e quella di **estetista**.

Ci limitiamo a segnalare che l'art. 15, comma 2, ha previsto l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 161/1963, nel quale si stabiliva che l'accertamento dei requisiti professionali per l'attività di parrucchiere e di estetista fosse svolto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato (CPA).

A seguito di tale abrogazione sono, pertanto, venute a cessare le competenze delle CPA al rilascio delle attestazioni professionali.

Come anche puntualizzato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12 settembre 2012, è *"ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore ed estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali"*.

Pertanto, d'ora in poi, il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista dovrà essere **dichiarato nella Segnalazione certificata d'inizio dell'attività (SCIA)** da presentare al S.U.A.P. competente e la valutazione del possesso o meno dei requisiti professionali sarà **demandata esclusivamente al Comune competente per territorio**, secondo la tempistica e le modalità fissate da ciascuna Regione.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Acconciatore – Estetista

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100>

5. Contratti di telefonia – Nuova proroga per la comunicazione dei dati al 22 gennaio 2012

Prorogata **al 22 gennaio 2013** la comunicazione (solo per via telematica), all'Anagrafe tributaria, dei dati e delle notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico.

A stabilirlo è un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2012, n. 2012/151390**.

La comunicazione, che riguarda l'**anno 2011**, è stata più volte prorogata dal suo termine naturale, che era stato inizialmente fissato al 30 aprile 2012.

La previsione di un più ampio termine, prima fissato al 30 settembre 2012, successivamente prorogato al 23 ottobre 2012 (con il provvedimento del 6 settembre 2012) ed ora fissato al 22 gennaio 2013 è stata disposta per consentire ai soggetti obbligati (i Gestori di servizi di pubblica utilità) i necessari adeguamenti tecnici alla nuova tipologia di dati oggetto di comunicazione.

Per saperne di più e per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25e62b7>

6. On-line il nuovo servizio di consultazione delle informazioni e della validità delle partite IVA

Un nuovo servizio di consultazione, disponibile sul sito dell'Agenzia rende immediata e semplice **la verifica dei dati di una partita Iva nazionale** e la validità della stessa. Il controllo consente di conoscere il nome e cognome, se persona fisica, o denominazione in caso di Società e la data di inizio attività. Fra le altre informazioni: se è attiva, sospesa o cessata e le eventuali sospensioni temporali.

Con l'accesso ai dati delle partite Iva l'Agenzia intende agevolare ed accelerare lo scambio d'informazioni in ambito commerciale e contrastare il fenomeno delle frodi.

Questo servizio si aggiunge ed integra quello relativo alle partite Iva dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie e quello per il controllo della validità del codice fiscale, servizi già disponibili sul nostro sito internet.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.jsp>

7. Semplificazione del linguaggio fiscale - Riscritti 65 modelli e documenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate prosegue nell'opera di semplificazione del linguaggio adottato sia nella comunicazione con i cittadini sia nei modelli destinati ai contribuenti. Molti dei modelli più utilizzati sono stati riscritti adottando un linguaggio più semplice e meno burocratico-tecnico per facilitare la comprensione da parte dei cittadini e agevolare, così, l'adempimento degli obblighi fiscali.

La semplificazione consentirà anche di limitare la possibilità di errori di compilazione o di interpretazione dei modelli stessi.

L'iniziativa parte dal presupposto che un linguaggio più semplice agevola gli adempimenti da parte dei contribuenti.

La semplificazione del linguaggio integra l'attività di riduzione degli adempimenti attualmente in corso.

Tra i modelli rivisitati i più frequentemente utilizzati sono: l'istanza per annullamento o correzione del F24, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia conforme, la richiesta di certificato di partita Iva e di iscrizione all'anagrafe tributaria, le richieste per il rimborso delle imposte.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25ezscp>

8. Contenuti dei siti istituzionali – Nuovi obblighi imposti dalla legge n. 106/2011 – Dopo un anno è lecito chiedersi se tali obblighi sono stati rispettati

L'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni, **entro il 30 ottobre 2011**, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, per ciascun procedimento amministrativo da istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, **l'elenco degli atti e documenti che il cittadino ha l'onere di produrre a corredo di una propria istanza.**

In caso di mancato adempimento la Pubblica Amministrazione precedente non potrà respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto e di un documento e dovrà invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo.

Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui sopra e' nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto e' altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Il mancato adempimento di quanto previsto sopra, nei procedimenti soggetti alla SCIA, **legittima in ogni caso l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.**

In questo caso l'amministrazione non potrà adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241) prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione.

Dopo un anno esatto ciascuno valuti quali e quante Pubbliche Amministrazioni hanno rispettato questo obbligo di legge!

9. Sacchetti in plastica per asporto merci – Sistema a regime dal 1° gennaio 2013

Scattano dal **1° gennaio 2013** le pesanti sanzioni per chi metterà in commercio shopper per l'asporto merci non rispondenti alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della L. n. 28/20129, di conversione del D.L. n. 2/2012. Lo ha stabilito il comma 19, dell'art. 34, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha modificato il comma 4 dell'articolo 2 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, **anticipando di un anno l'entrata in vigore delle sanzioni per la vendita di sacchetti per la spesa non conformi a quanto previsto dalla Legge 28/2012.**

Si ricorda che l'art. 2, comma 1, della L. n. 28/2012, di conversione del D.L. n. 2/2012, aveva già stabilito che dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) gli **unici sacchetti per l'asporto merci che possono circolare** sono di due tipi:

- a) **monouso biodegradabili** e compostabili realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI 13432:2002, oppure
- b) **riutilizzabili** realizzati con altri polimeri **con maniglia esterna** di spessore superiore a 200 micron (se destinati all'uso alimentare) e 100 micron (se destinati ad altri usi), o **con maniglia interna** e di spessore superiore ai 100 micron (se destinati all'uso alimentare) e 60 micron (se destinati ad altri usi).

Il divieto di utilizzo però **non era assistito da un corrispondente apparato sanzionatorio**, poiché, secondo quanto stabilito al comma 4, del citato articolo 2, le sanzioni si sarebbero dovute applicare solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, di fatto depotenziando la norma.

Ora, a seguito della modifica introdotta dal D.L. n. 179/2012, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste **scatterà con un anno di anticipo**, costringendo gli operatori ad adeguarsi rapidamente a un dettato normativo peraltro già pienamente in vigore.

Ricordiamo che la **sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 2.500,00 a 25.000,00 euro**, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

10. Gratuito patrocinio – Adeguato il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012, il **decreto 2 luglio 2012** del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "**Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**".

L'adeguamento del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 115/2002, viene effettuato ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, che nel biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 è stato del 1,3%.

Il nuovo importo è stato pertanto aggiornato a **euro 10.766,33**.

Si ricorda che per effetto dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'originario importo venne fissato a euro 9.296,22. Con decreto del 29 dicembre 2005 tale importo fu poi aggiornato a euro 9.723,84 e, infine, con decreto del 20 gennaio 2009, fu fissato a euro 10.628,16.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25f1qdu>

11. Codice Antimafia – In arrivo il decreto correttivo

Il **Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012** ha approvato in via definitiva, dove aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le **modifiche al Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione e che introduce nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Si ricorda che, con **la legge 13 agosto 2010, n. 136**, il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Con il **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, è stato promulgato il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzioni.

Il provvedimento all'esame del Consiglio dei Ministri, messo a punto dai ministri della Giustizia e dell'Interno, contiene le disposizioni integrative e correttive del Codice che, ai sensi della L. n. 136/2010, possono essere emanate **entro tre anni** dalla sua entrata in vigore.

Le modifiche riguardano da un lato alcuni profili delle norme in materia di **documentazione antimafia**, consentendo di **tipizzare i casi da cui si evincono tentativi di infiltrazione mafiosa**, dall'altro lato alcuni aspetti della disciplina dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'articolo 2, interviene sull'articolo 85 del codice, completando il catalogo dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le **verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia**.

Il codice, come riscritto dal decreto correttivo, stabilisce, all'art. 3, che la **comunicazione antimafia** ha una validità di **sei mesi** dalla data dell'acquisizione, mentre l'**informazione antimafia** ha, di regola, una validità di **dodici mesi** dalla data dell'acquisizione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto legislativo e della relativa Relazione illustrativa si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Codice delle leggi antimafia

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428>

12. Quote rosa nelle società pubbliche – Il Consiglio dei Ministri approva il regolamento

E' arrivato l'atteso **via libera dal Consiglio dei ministri** del 26 ottobre 2012 alla nuova legge sulle **quote rosa**, dopo aver incassato, nelle scorse settimane, il placet delle Commissioni parlamentari.

La legge 12 luglio 2011, n. 120 ha stabilito che nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle **società quotate in mercati regolamentati** almeno un terzo dei membri debba appartenere "*al genere meno rappresentato*" e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a un quinto.

Come noto, sulle società quotate è già stato adottato dalla CONSOB l'apposito regolamento (delibera Consob n. 18098/2012).

L'articolo 3 della legge estende, inoltre, la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche **alle società pubbliche costituite in Italia**, non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo regolamento la definizione dei relativi termini e modalità di applicazione.

L'approvazione del regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge da parte del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 consente di disciplinare in maniera uniforme, per tutte le società interessate, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri statuti per assicurare l'equilibrio tra i generi.

L'equilibrio si considera raggiunto quando il "genere meno rappresentato" all'interno dell'organo amministrativo o di controllo ottiene **almeno un terzo dei componenti eletti**.

In ragione del criterio di omogeneità con le società quotate, si stabilisce che l'obbligo di presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato divenga efficace **dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del regolamento** e per tre mandati consecutivi.

Per assicurare la gradualità dell'applicazione del principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere meno rappresentato va riservata una quota pari ad **almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti**.

Per consultare il comunicato stampa del Governo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69589

13. Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di Commercio – III Trimestre 2012

A dispetto di una crisi sempre più dura, il trimestre estivo ha fatto registrare l'iscrizione di **75.019 nuove imprese** (2.424 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e la **cessazione di 60.510 imprese** (2.900 in più

del trimestre luglio-settembre del 2011), con un saldo positivo per 14.509 unità, corrispondente ad un **tasso di crescita trimestrale** dello stock delle imprese **pari allo 0,24%** (+0,32% l'anno scorso).

La variazione, però, è la più modesta dal 2003 ed è il risultato del più basso volume di iscrizioni rilevate nel terzo trimestre dell'anno e di uno dei più elevati volumi di cessazioni relativamente allo stesso periodo, superato solo nel 2009 e nel 2007.

L'unica area del Paese a mostrare un miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è il **Mezzogiorno**, dove si registra un saldo di 7.485 unità per una crescita dello 0,37% contro lo 0,3 dell'estate 2011.

Le notizie più negative vengono invece dall'**artigianato** che, per la prima volta in dieci anni, registra una crescita negativa nel trimestre estivo: 1.414 le imprese che mancano all'appello, pari ad una riduzione dello stock dello 0,1% rispetto a fine giugno.

Questi, in estrema sintesi, sono i dati che caratterizzano l'andamento delle aperture e chiusure di imprese nel terzo trimestre del 2012, diffusi il 18 ottobre 2012 da **Unioncamere** sulla base di **Movimprese**.

Per consultare il comunicato stampa di Unioncamere e InfoCamere clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25fc5re>

14. Nasce Global Recalls Portal per la sicurezza dei consumatori

Si chiama "**Global Recalls Portal**" (Portale globale dei richiami) ed è il nuovo portale internazionale sviluppato da Unione Europea e i Paesi dell'OCSE, tra cui Stati Uniti, Australia e Canada, per far sapere a chiunque compri qualcosa quali sono quei prodotti che non hanno rispettato i parametri richiesti per la sicurezza dei consumatori.

I consumatori fanno i loro acquisti in misura crescente in una dimensione mondiale, online e offline e in un mercato globale vogliono essere sicuri che prodotti pericolosi non siano riusciti a passare attraverso le maglie della rete di controllo. Come possono sapere se il passeggino o la bicicletta fabbricati fuori dall'UE rispettano i requisiti europei e internazionali in tema di sicurezza?

Il nuovo portale consentirà alle autorità di tutto il mondo di scambiare informazioni sui prodotti non sicuri che sono stati ritirati dal mercato. E i dati, disponibili in un formato consultabile, contribuiranno a migliorare la sicurezza dei consumatori in tutto il mondo e ad accrescere la loro consapevolezza e fiducia.

Con un volume previsto di 3mila avvisi di richiami all'anno, consumatori, imprese e autorità avranno infatti accesso ad un importante bacino di informazioni sui prodotti che non hanno rispettato i parametri richiesti e che sono stati considerati non completamente sicuri da Unione europea, USA, Canada e Australia.

(Fonte: *Dipartimento Politiche Europee*)

Per accedere al portale e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://globalrecalls.oecd.org/>